

*REGOLAMENTO*  
*PER LA CONCESSIONE*  
*DEL PATROCINIO DELLA REGIONE*  
*AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA*

## ART. 1

### *(Natura del patrocinio)*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione del patrocinio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in esecuzione dell'articolo 8, comma 24, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

2. Il patrocinio è attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche e umanitarie.

3. Le iniziative di cui al comma 2, promosse a livello regionale, nazionale o internazionale, devono avere, direttamente o indirettamente, significato e interesse per il Friuli-Venezia Giulia.

4. Sono escluse dalla concessione del patrocinio le iniziative che hanno finalità di lucro.

## ART. 2

### *(Presentazione delle domande di concessione del patrocinio)*

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio, i promotori o gli organizzatori delle iniziative di cui all'articolo 1, presentano, almeno 60 giorni prima della data di svolgimento delle stesse, apposita domanda in carta semplice al Presidente della Regione.

2. L'istanza è corredata del programma della manifestazione, di una relazione motivata e di ogni elemento utile per l'istruttoria dell'Ufficio di Gabinetto, il quale può avvalersi, di volta in volta, degli altri Uffici regionali competenti nelle materie cui le singole iniziative si riferiscono.

### **ART. 3**

#### ***(Concessione del patrocinio)***

1. A seguito dell'esame preliminare degli atti da parte dell'Ufficio di Gabinetto, il Presidente della Regione può concedere il patrocinio con proprio atto, dandone comunicazione scritta ai richiedenti.

### **ART. 4**

#### ***(Effetti della concessione del patrocinio)***

1. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente a menzionarlo in tutte le forme lecite di divulgazione dell'iniziativa patrocinata.

2. La concessione del patrocinio non comporta per l'Amministrazione regionale l'erogazione di contributi e la partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o dell'iniziativa patrocinata.

3. La concessione del patrocinio non conferisce la facoltà di utilizzare lo stemma della Regione.

## ART. 5

### *(Disposizione finale)*

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel "*Regolamento per la concessione del patrocinio della Regione*", approvate con D.P.G.R. 0356/Pres. del 6 luglio 1987.